




**A.P.T.P.L.**

## **Associazione Professionale Triestina Polizia Locale**

# **STATUTO**



### **TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITA'**

**ART.1** È costituita la a.s.d.<sup>1</sup> A.P.T.P.L. - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TRIESTINA POLIZIA LOCALE con motto "VIRIBUS UNITIS".

**ART.2** L'Associazione non ha finalità di lucro ed è democratica, indipendente, apartitica e aconfessionale, e svolge attività sportiva, culturale, di promozione e utilità sociale.

**ART. 3** L'Associazione si propone di:

- a. diffondere lo sport attraverso la promozione e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, volte alla formazione fisica e della salute delle persone;
- b. promuovere e curare, nell'ambito delle finalità statutarie, il benessere personale e sociale, la formazione educativa e professionale e le relazioni fra individui, favorendo direttive e criteri da seguire per l'attuazione di programmi miranti all'elevazione personale, professionale e culturale nonché al miglioramento della qualità di vita degli appartenenti all'Associazione e non solo, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione, riqualificazione professionale, attività ricreative e sportive
- c. sviluppare programmi di promozione ed integrazione del benessere fisico, psicologico, sociale e ambientale, in una prospettiva di interazione tra individui e tra individuo e ambiente sociale e fisico;
- d. creare o sostenere proposte di formazione ed intervento educativo soprattutto a favore di operatori del comparto della sicurezza, genitori, educatori, istruttori e dirigenti sportivi e giovani, persone comunque orientate a operare in un contesto di gruppo;
- e. promuovere, sia per i soci che per gli esterni all'Associazione, sia giovani che adulti, iniziative di autoformazione orientate al miglioramento del proprio benessere individuale, interpersonale, professionale, familiare, sociale e ambientale;
- f. favorire lo sviluppo di una cultura dell'educazione e dell'autoformazione nei propri contesti sociali ed istituzionali;
- g. valorizzare il territorio come "luogo di risorse" e "luogo dove avviare attività che promuovano il benessere";
- h. promuovere il "lavoro di rete" e la creazione di reti di servizi;
- i. produrre occasioni di confronto di esperienze di carattere educativo, formativo e preventivo;
- j. prendere ogni iniziativa a favore dei propri Soci e svolgere qualsiasi attività utile ed opportuna per il conseguimento di finalità relativa allo scopo statutario.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, dei diritti inviolabili della persona e sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne, alla dichiarazione universale dei diritti umani e alla dichiarazione di Ginevra dei diritti del fanciullo.

### **TITOLO II - SOCI**

**ART. 4** Sono ammessi a far parte dell'A.P.T.P.L. coloro che si trovano in attività di Servizio presso forze di Polizia Locale, ed i dipendenti degli altri Enti locali di cui all'art. 12 della Legge 7/3/1986 n.65, i pensionati che hanno svolto attività di Servizio nelle Forze di Polizia Locale e le persone che condividendo le finalità dell'Associazione intendono partecipare con impegno alla vita della stessa.

**ART. 5** Per far parte dell'Associazione è necessario sottoscrivere domanda di ammissione seguita dal versamento della quota sociale che sarà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le richieste di nuova adesione di Soci o Associazioni aderenti che siano stati esclusi sono sottoposte all'approvazione della Segreteria.

**ART. 6** L'appartenenza all'Associazione dovrà risultare da apposito registro tenuto a cura e sotto la responsabilità del Segretario Amministrativo che provvederà a rilasciare a ciascun iscritto tessera numerata progressivamente.

<sup>1</sup> Inserito ai sensi dell'art. 90 - comma 17) della Legge 27/12/2002, n.289.



### TITOLO III - ORGANI

ART. 8 Sono Organi della A.P.T.P.L. l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, la Segreteria, il Presidente e il Segretario.

ART. 9 L'Assemblea dei soci è l'Organo massimo deliberante della A.P.T.P.L. esso si riunisce in via ordinaria ogni anno, salvo le convocazioni straordinarie.

Fanno parte dell'Assemblea dei soci, con diritto di voto i componenti del Consiglio Direttivo uscente e tutti gli associati.

L'Assemblea dei soci elegge gli altri organi della Associazione, delibera le modifiche allo Statuto indicando le linee guida e le deleghe per il Consiglio Direttivo e dà indicazioni di carattere organizzativo e programmatico.

La convocazione straordinaria dell'Assemblea può essere richiesta dal Consiglio Direttivo a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti o da 13 dei Soci.

ART. 10 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri, senza alcuna limitazione, tranne che per le materie di competenza dell'Assemblea dei soci in particolare cura l'attuazione delle linee programmatiche dell'Assemblea dei soci per il più idoneo conseguimento degli scopi dell'Associazione, apporta le modifiche allo Statuto dell'Associazione secondo le linee guida dell'Assemblea dei soci, è competente a decidere su qualsiasi atto di ordinaria amministrazione e delibera, su proposta degli iscritti, con motivazione scritta ed a maggioranza dei 2/3 dei presenti, l'espulsione dell'associato che abbia volontariamente arrecato grave pregiudizio all'Associazione o che scientemente ne ostacoli l'attività.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti; in seconda convocazione l'adunanza è valida quando sia presente almeno 1/3 dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza assoluta dei presenti. Esso si riunisce almeno una volta all'anno in via ordinaria.

I Consiglieri, nella prima riunione del Consiglio Direttivo, eleggono fra loro il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario Generale, il Segretario Amministrativo. In deroga a quanto previsto in via generale dal presente comma, per il solo Segretario Amministrativo, può essere eletto a tale carica un Socio non componente il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente delegato, mediante avviso recante l'ordine del giorno ed inviato a ciascun membro del Consiglio almeno venti giorni prima della data fissata. Il Consiglio Direttivo può altresì essere convocato su richiesta di 1/3 dei componenti il Consiglio stesso. In caso di convocazione straordinaria, il Consiglio stesso viene convocato con un preavviso di almeno cinque giorni.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti ed i provvedimenti con potestà di delega, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci.

Il Segretario cura i rapporti organizzativi e programmatici esterni ed interni dell'Associazione

ART. 11 La Segreteria, composta dal Presidente e dal Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e, in casi di necessità, ha poteri di decisione per adottare provvedimenti urgenti che dovranno poi essere successivamente portati a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

### TITOLO IV - ORGANI DI STAMPA

ART. 12 L'Associazione si propone di informare i propri Soci attraverso organi di stampa periodici, ovvero attraverso l'attivazione di siti Web, Social Media e Newsletter.

### TITOLO V - FONDI SOCIALI - PATRIMONIO - BILANCIO

ART. 13 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da contributi annuali versati da ciascun Socio e dalle Associazioni aderenti, da contributi volontari, sovvenzioni, lasciti e da tutti i beni mobili ed immobili che verranno acquistati o verranno comunque in possesso dell'Associazione.

ART. 14 Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e debbono essere approvati entro il primo quadrimestre successivo dal Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla pubblicazione dei bilanci.

Poiché l'Associazione non ha scopi di lucro, gli eventuali attivi di gestione e gli utili non possono essere ripartiti tra gli associati saranno accantonati e destinati alle spese dell'anno successivo.

ART. 15 L'Associazione si scioglie spontaneamente per il termine delle sue finalità e/o su decisione di un Congresso di scioglimento che deciderà la destinazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare a norma del 3° comma dell'art. 21 del Codice Civile.

ART. 16 Tutto quanto non previsto dal presente Statuto è rinviato al Regolamento di Esecuzione che è approvato dal Consiglio Direttivo.

*Pondolo Rita* *Federizzato*

